

Disegno di legge n. 715 del 13.12.07 (cofirmatario)

Modifiche all'articolo 48 della Costituzione e all'articolo 15 dello Statuto della Regione in materia di elettorato attivo attribuito negli enti locali agli immigrati

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

con la presente iniziativa s'intende proporre una modifica costituzionale tendente ad estendere l'elettorato attivo nell'elezione degli organi di governo degli enti locali (province, comuni e circoscrizioni decentramento comunale) agli immigrati regolari, residenti nel territorio italiano da almeno sei anni.

A tal fine, per ragioni di coerenza sistematica delle fonti e di omogeneità della disciplina sul piano statale e regionale, si prevede un'apposita disposizione che integra la norma di cui all'articolo 48 della Costituzione, attribuendo, anche in sede nazionale, l'elettorato attivo in ambito locale agli immigrati regolari residenti da almeno sei anni nel territorio dello Stato.

Correlativamente si prevede un'analoga proposta di modifica dello Statuto autonomistico attraverso un'integrazione dell'articolo 15 che attribuisce alla legislazione esclusiva della Regione la materia dell'ordinamento degli enti locali, riconoscendo agli stessi immigrati il diritto di elettorato attivo negli organi di governo degli enti locali, province regionali, comuni e circoscrizioni.

Si specifica che entrambe le norme rinviano ad apposite leggi ordinarie l'indicazione dei requisiti necessari perché gli immigrati regolari residenti possano esercitare il diritto di elettorato attivo ad essi concesso.

Si ricorda, infine, che la scorsa legislatura l'Assemblea approvò un disegno di legge voto di analogo contenuto, che, trasmesso al Parlamento nazionale, è decaduto per la cessazione della legislatura.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Nell'elezione degli organi di governo degli enti locali hanno diritto di voto anche gli immigrati regolari residenti in Italia da almeno sei anni, sulla

base dei requisiti stabiliti dalla legge.'

Art. 2.

1. All'articolo 15 dello Statuto della Regione dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. Nell'elezione degli organi di governo degli enti locali hanno diritto di voto anche gli immigrati regolari residenti in Sicilia da almeno sei anni, sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge'.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.